



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO

della

CONSULTA DEI GIOVANI

Servizio 5 – Attività Produttive
Sezione Attività Produttive –
Ufficio Sport e Politiche giovanili

TITOLO I REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la struttura interna della Consulta dei Giovani di Civitavecchia, i suoi organi interni e il loro funzionamento.

Per quanto non previsto da esso, valgono le disposizioni di legge, la normativa regionale e comunale in merito, il Regolamento istitutivo della Consulta dei Giovani e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Civitavecchia.

La predisposizione, le modifiche e le integrazioni al presente regolamento, devono essere approvate dai $\frac{2}{3}$ dei membri della Consulta dei Giovani e ratificate dalla Giunta Comunale.

La risoluzione di questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento è demandata al Segretario Comunale o suo delegato.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 1 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente svolge tutti i compiti indicati dal Regolamento istitutivo della Consulta dei Giovani e per l'assolvimento delle sue funzioni il Presidente, in caso di impedimento temporaneo o assenza, può delegare il Vicepresidente.
2. Le modalità di elezione di entrambe le cariche e le relative funzioni sono disciplinate dal Regolamento istitutivo della Consulta dei Giovani.

ARTICOLO 2 – SEGRETARIO

1. Il Presidente si avvale di un segretario con funzioni verbalizzanti, nominato con proprio atto e ne dà comunicazione alla Consulta dei Giovani nella prima seduta utile.
2. Il segretario della Consulta dei Giovani è nominato dal Presidente, e può essere rimosso dal proprio incarico o per dimissioni dalla carica, o per decisione del Presidente, o con votazione della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri della Consulta dei Giovani.
3. La carica di segretario è incompatibile con le cariche di Presidente e Vicepresidente.
4. Nel caso in cui la persona nominata quale Segretario sia assente alla seduta della Consulta dei Giovani il Presidente provvederà a nominare, con le stesse modalità e con le stesse funzioni un altro Segretario che resterà in carica soltanto per quella adunanza.
5. Il Segretario della Consulta dei Giovani svolge le seguenti funzioni:
 - a. cura l'archiviazione e il protocollo interno degli atti della Consulta dei Giovani e delle commissioni consiliari;
 - b. redige i verbali delle adunanze;
 - c. coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
 - d. redige il calendario delle attività della Consulta;

- e. si occupa della trasmissione degli atti della Consulta dei Giovani all'Amministrazione Comunale;

ARTICOLO 3 – DIRETTIVO

1. Il Direttivo è composto secondo quanto stabilito dal Regolamento istitutivo della Consulta dei Giovani.
2. Il Direttivo svolge i seguenti compiti:
 - a. Propone e redige gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da sottoporre alla votazione dell'Assemblea;
 - b. Recepisce eventuali proposte da: Associazioni, Giovani, Comitati di quartiere o dal 20% dei membri dell'Assemblea per l'inserimento delle stesse all'ordine del giorno;
 - c. Coadiuvava il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
 - d. Mantiene e incrementa i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
 - e. Di concerto con il Presidente redige l'ordine del giorno e cura la convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 4 – GRUPPI CONSILIARI

1. All'interno della Consulta dei Giovani si costituiscono nella seduta di insediamento (o nella prima seduta utile dopo l'approvazione del presente regolamento) i Gruppi Consiliari. Ogni Gruppo Consiliare deve essere composto da almeno due persone.
2. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al Gruppo al momento della costituzione con dichiarazione sottoscritta da tutti gli appartenenti al gruppo. Con dichiarazione al Presidente della Consulta dei Giovani viene comunicata ogni variazione nella composizione dei Gruppi o del Capogruppo.
3. Ogni Consigliere appartiene ad un solo Gruppo Consiliare. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il gruppo misto.
4. Qualora un Consigliere decida, nel corso del mandato, di revocare l'adesione ad un Gruppo consiliare per aderire ad un altro, o al gruppo misto, ne dà comunicazione formale al Presidente della Consulta dei Giovani ed al Capogruppo del Gruppo a cui intende aderire.

ARTICOLO 5 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei capigruppo è formata dal Presidente della Consulta dei Giovani, che la presiede, e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
2. La Conferenza definisce la programmazione dei lavori della Consulta. In particolare:
 - a. coadiuva il Presidente della Consulta dei Giovani nella programmazione e nella predisposizione dell'elenco degli oggetti da trattare costituenti l'ordine del giorno della seduta;
 - b. la Conferenza capigruppo concerta l'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio e delle singole commissioni consiliari e concorre alla classificazione di ordini del giorno e mozioni.

ARTICOLO 6 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. La Consulta dei Giovani per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale di commissioni con funzioni istruttorie e consultive sugli atti sottoposti all'esame della Consulta. Ogni commissione è rappresentata da un Presidente, eletto fra i membri della stessa. Alla Commissione spetta anche la potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza.

TITOLO III

ATTI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

ARTICOLO 7 – ATTI EMANATI DALLA CONSULTA DEI GIOVANI

1. Gli atti emanati della Consulta dei Giovani sono:
 - a. proposte di deliberazione su materie che riguardano esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani in generale;
 - b. deliberazione di parere, obbligatorio ma non vincolante, su atti dell'Amministrazione;
 - c. mozioni, che sono atti d'indirizzo approvati dalla Consulta dei Giovani per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative riguardanti esclusivamente le politiche giovanili e la condizione dei giovani in generale;
 - d. gli altri atti previsti dal Regolamento istitutivo della Consulta dei Giovani.

ARTICOLO 8 – RELAZIONE ANNUALE

1. La Consulta dei Giovani ha l'obbligo di redigere e approvare entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale sulle condizioni giovanili, riferita all'anno precedente, e proposte progettuali di intervento per i giovani.

TITOLO IV

ADUNANZE

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE, LUOGO E DEPOSITO ATTI

1. L'adunanza ordinaria della Consulta dei Giovani viene convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di convocazione tramite mail ad ogni singolo partecipante. Solo la prima convocazione avviene tramite il messo notificatore del Comune.
2. La convocazione deve essere inviata per mail anche al Sindaco e all'Assessore responsabile del servizio politiche giovanili da parte del Presidente.
3. Le adunanze straordinarie sono convocate, con un preavviso di 2 giorni, dal Presidente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché su richiesta motivata:
 - a. del Sindaco;
 - b. dell'Assessore o del Delegato alle Politiche giovanili;
 - c. del 20% dei membri della Consulta dei Giovani;

4. Le adunanze, sia ordinarie che straordinarie, vanno convocate dal Presidente della Consulta dei Giovani indicando luogo, data e ora indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente dovrà, inoltre, indicare nello stesso avviso di convocazione anche la data e l'ora della seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima che siano trascorse 1 ora dalla prima convocazione.
5. La sede di convocazione è la sala consiliare del Comune di Civitavecchia. La convocazione potrà avvenire anche in luogo diverso dalla sala consiliare purché sia specificato nell'avviso di convocazione e sia consono ed adeguato alla funzione.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ARTICOLO 10 - APERTURA DELLE ADUNANZE

1. L'adunanza della Consulta dei Giovani si apre con l'appello nominale dei membri della Consulta da parte del Segretario, previa verifica della presenza del numero legale da parte del Presidente. Ove sia decorsa un'ora da quella indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione senza che si sia raggiunta la maggioranza necessaria a deliberare, la seduta si intende rinviata in pieno diritto alla seconda convocazione. L'ordine del giorno rimane quella della seduta andata deserta e non può essere modificato o integrato.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente dirige la discussione spiegando i punti all'ordine del giorno nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta.
2. Ogni singolo membro ha diritto di esprimere il suo pensiero su ogni punto all'ordine del giorno per un tempo di 5 minuti. È vietato ai singoli Membri di dare lettura di scritti o elaborati preconfezionati.
3. Dopo l'intervento dei membri che ne fanno richiesta è concesso al Presidente e al Segretario un diritto di replica ad ogni intervento, senza limiti di tempo.
4. I capi dei gruppi costituiti hanno diritto prima della messa ai voti di ogni punto all'ordine del giorno ad una breve replica finalizzata alle dichiarazioni di voto e alle conseguenti motivazioni, per un tempo massimo di 2 minuti. Ogni Membro può prendere la parola per esprimere la dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo consiliare intervenendo per un tempo massimo di 2 minuti.
5. Terminati gli interventi il Presidente sottopone a votazione la proposta, con le modalità di approvazione previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 12 – AMMISSIONE DI ASSESSORI, CONSIGLIERI, FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, può invitare alle sedute Assessori, Consiglieri, Funzionari o consulenti del Comune, per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 13 – VOTAZIONE

1. L'espressione del voto è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano, o elettronicamente o per appello nominale.
2. Le deliberazioni che si effettuano a scrutinio segreto sono solo quelle previste dalla Legge o dal Regolamento istitutivo della Consulta dei Giovani.
3. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Vengono nominati due scrutatori. Il Presidente fa consegnare a ciascun Membro una scheda, avvertendo del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti. Indi ordina la "chiamata" di ciascun Membro che si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda. Dichiarata chiusa la votazione, il Segretario e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.
4. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.
5. Terminata ogni votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

ARTICOLO 14 – SEDUTA CONGIUNTA

1. In occasione della presentazione della Relazione annuale sulla condizione giovanile, la Consulta dei Giovani e il Consiglio Comunale si riuniscono in una seduta congiunta convocata con atto dei rispettivi Presidenti del Consiglio aventi all'ordine del giorno la discussione sulla relazione annuale.

TITOLO VI NORME FINALI

ARTICOLO 15 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

1. La Consulta dei Giovani può presentare mozione di modifica del Regolamento interno su richiesta di almeno $\frac{2}{3}$ dei componenti. La proposta di modifica del Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Consulta dei Giovani e ratificate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace all'approvazione del testo da parte della Giunta Comunale.
2. Tutti gli adempimenti richiesti alla Consulta dei Giovani derivanti dall'approvazione dello stesso, in particolare quelli riguardanti l'istituzione dei gruppi consiliari, devono essere eseguiti nella prima seduta utile della Consulta dei Giovani.

* * * * *

Gli allegati 1 "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA" e 2 "REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

* * * * *

ALLEGATO “1”

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Consulta dei Giovani che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente della Consulta dei Giovani, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni di lavoro e delle riunioni del Direttivo, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d. la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g. la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h. la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 3 Convocazione

1. Il Presidente della Consulta convoca le sedute della stessa mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale o PEC attivato dall'Ente. Allo stesso modo è informato il Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza, o alla modalità mista. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento Istitutivo e interno della Consulta dei Giovani.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
5. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; nell'eventualità dovesse rendersi necessaria l'acquisizione agli atti e/o la distribuzione di ordini del giorno ed emendamenti nel corso della seduta, ciascun Consigliere dovrà far pervenire gli stessi alla Segreteria in forma digitale (in formato pdf)

Art. 4 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Consulta, di sue articolazioni o del Direttivo è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del

proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 5 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
5. Nulla cambia in materia di certificazione della presenza ai fini del gettone e dei permessi dal lavoro.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Consulta dei Giovani in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente della Consulta e qualora possibile il Segretario. In caso di impossibilità del Segretario ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente della Consulta secondo le prescrizioni del Regolamento della Consulta stessa.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a. problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a

- 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
- b. il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta.
 - c. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta assembleare si osservano le prescrizioni del Regolamento della Consulta dei Giovani.
 - d. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 7 Sedute in forma mista

1. Le sedute della Consulta dei Giovani possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 8 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento della Consulta dei Giovani.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti del Direttivo o di altri soggetti invitati all'Assemblea in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della

seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 9 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a. per chiamata nominale da parte del Segretario, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b. mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c. avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario: - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza; - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto; - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a. riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b. rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta della Consulta dei Giovani.

Art. 10 Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 11 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - a. la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - b. l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate; - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. Si richiama l'attenzione sulla necessità di adeguati strumenti di garanzia di segretezza che dovrebbero essere soddisfatti dalla tecnologia utilizzata dalla piattaforma.

Art. 12 Sedute delle commissioni e capigruppo

1. Il Presidente della Commissione di lavoro o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per la Consulta dei Giovani.
2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 13 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Consulta, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti convocati (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute della Consulta (Direttivo e Commissioni) ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Art. 14 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento della Consulta dei Giovani.

ALLEGATO “2”

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

1. La Consulta dei Giovani, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del parere e dell'apporto di Commissioni di lavoro, Permanenti o Speciali, finalizzate a produrre proposte di deliberazione, questioni o progetti nell'ambito delle materie di riferimento adottate in seno alla costituzione delle stesse, da inserire all'ordine del giorno della Consulta dei Giovani, come previsto dal Regolamento Interno della Consulta stesso.
2. Le Commissioni hanno facoltà di chiamare a partecipare a singole sedute anche i rappresentanti delle forze sociali, economiche e culturali, di associazioni e di singoli cittadini di comprovate capacità tecnico-professionali, che possano apportare un utile contributo alle scelte e alle attività della Consulta e delle Commissioni stesse.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE

1. Ciascuna Commissione si compone di un minimo di n. 5 ed un massimo di n. 15 membri e presenta una rappresentanza di tutti i gruppi consiliari secondo il metodo proporzionale.
2. Il Presidente della Consulta dei Giovani in carica può partecipare a tutte le commissioni permanenti e ha facoltà di voto all'interno di queste se necessario o richiesto precedentemente dalla commissione stessa.
3. Le commissioni di lavoro permanenti sono:
 - a. Istruzione;
 - b. Cultura e tradizione;
 - c. Turismo e rapporti con l'esterno;
 - d. Politiche sociali e giovanili;
 - e. Ambiente e salute;
 - f. Bilancio e rapporti con la Regione;
 - g. Sport;
 - h. Smart cities e innovazione;

ARTICOLO 3 - DURATA

1. Le Commissioni di lavoro Permanenti durano in carica fino all'elezione della nuova Consulta dei Giovani.
2. Le Commissioni Speciali durano in carica fino all'espletamento delle proprie funzioni, ovvero fino alla produzione della proposta di deliberazione, della questione o del progetto per il quale erano state istituite.

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE E ORGANI PRESIDENZIALI

1. I Componenti di ciascuna Commissione sono nominati dal Presidente della Consulta dei Giovani con proprio provvedimento.

2. Il presidente di Commissione deve essere eletto durante una votazione a scrutinio palese e presieduto dal Presidente della Consulta dei Giovani.
3. In caso di dimissione del Presidente, la Commissione provvede immediatamente alla nomina di un nuovo Presidente.

ARTICOLO 5 - AVVISO DI COSTITUZIONE

1. Il Presidente della Consulta dei Giovani nella prima seduta utile informa la Consulta dei Giovani dell'avvenuta costituzione delle Commissioni di lavoro, Permanenti o Speciali, e di ogni successiva variazione.

ARTICOLO 6 - FUNZIONAMENTO

1. Ciascun componente della Commissione, in caso di impedimento o assenza, può essere sostituito nelle singole sedute da un altro Membro previo avviso al Presidente.
2. Ciascun Membro è tenuto a far parte di almeno una Commissione di lavoro.
3. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Membri della Consulta dei Giovani e i funzionari dell'Amministrazione Comunale hanno il diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni in qualità di osservatori, senza diritto al voto, e possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
4. Su singoli problemi, ciascuna Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può chiamare a partecipare alla seduta rappresentanti ed esperti. Detti rappresentanti partecipano ai lavori della Commissione senza diritto al voto.

ARTICOLO 7 - ASSENZE

1. Tutti i Membri sono tenuti a partecipare alle Commissioni convocate formalmente, qualora dovessero risultare assenti devono giustificare la propria assenza al Presidente della Commissione di cui fanno parte.
2. La soglia massima di assenze consentite ad un membro della Commissione è fissata a n. 3 ogni semestre (per semestre si intende il raggiungimento del 6° e del 12° mese compresi dell'anno solare).
3. Per garantire un migliore funzionamento delle Commissioni istituite dalla Consulta, il Presidente della Commissione è obbligato a riportare con scadenza semestrale il superamento della soglia massima di assenze raggiunte da uno o più componenti della Commissione stessa.
4. Una volta raggiunte le assenze massime per semestre il Presidente della Commissione dovrà comunicarlo e a propria discrezionalità prendere i corretti provvedimenti.

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

1. Il Presidente, d'intesa con il Presidente della Consulta dei Giovani, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative sedute. In caso di

- assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della Commissione sono presiedute dal componente più anziano di età tra i presenti.
2. La Commissione deve essere riunita nel caso di richiesta di convocazione da parte del Presidente della Consulta dei Giovani o di un terzo dei componenti della Commissione stessa. In tal caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni.
 3. Gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle singole sedute sono fissati dal Presidente d'intesa con il Presidente della Consulta dei Giovani, il quale ha facoltà di far iscrivere all'ordine del giorno le questioni ritenute opportune.
 4. Gli avvisi di convocazione della Commissione devono essere comunicate via mail, almeno tre giorni prima, ai componenti della stessa.
 5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni per essere valide devono essere prese con maggioranza semplice.
 6. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta per l'esame di particolari questioni implicanti la competenza di entrambe o più Commissioni.

ARTICOLO 9 - COMPETENZE

1. Ciascuna Commissione di lavoro, Permanente o Speciale, ha funzione di promozione della materia di competenza e, a tal fine, può elaborare e presentare proposte operative e/o proposte di deliberazione da inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile della Consulta dei Giovani.

ARTICOLO 10 - PARERI

1. Il parere di una Commissione viene espresso mediante documento scritto e firmato.
2. Il parere è depositato presso la Segreteria della Consulta dei Giovani, e copia dello stesso viene inviato al Presidente della Consulta dei Giovani.

ARTICOLO 11 - ATTI COMUNALI

1. Ciascuna Commissione, a mezzo del proprio Presidente, ha la facoltà di chiedere ed il diritto di avere informazioni, notizie e documenti dei vari settori, servizi e uffici del Comune.

ARTICOLO 12 - RELAZIONI

1. Il Presidente di ciascuna Commissione designa, per ogni affare da trattare, un relatore che può riferire in merito verbalmente o per iscritto.
2. Nel caso di relazioni da presentarsi in Consulta dei Giovani, la distribuzione delle stesse deve avvenire almeno tre giorni prima della discussione in aula.